



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

N. 259/2014 R. G. Notizie di reato

Il p.m., letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe;

letta l'istanza depositata in data 29.9.2014 dall'avv. PIRAGINE Maria Chiara del Foro di Parma nell'interesse di UGOLINI Nino e UGOLINI Roberto

premesse che:

In data 6.12.2013, UGOLINI Nino depositava denuncia querela nei confronti dei procuratori di BNL ravvisando nelle condotte riferibili al citato istituto di credito la fattispecie di usura.

In particolare la persona offesa lamentava che, in relazione alla stipulazione di un contratto di mutuo (1.6.2001) per la somma di euro 103.291,38, l'istituto di credito aveva applicato tassi di interesse oltre la soglia stabilita dalla Legge, come rilevato da elaborato di consulenza dell'associazione antiusura FEDERITALIA, concludendo che alla data del 31.12.2012 UGOLINI Nino aveva corrisposto alla BNL una somma maggiore rispetto a quanto previsto dal piano finanziario iniziale e quindi riteneva UGOLINI Nino creditore di euro 25.241,99 e comunque anche applicando i criteri di calcolo così come prospettati dalla banca concedente il mutuo residuerebbe rispetto al debito iniziale una somma minima

L'avv. PIRAGINE Maria Chiara con l'istanza depositata in data 29.9.2014 chiedeva altresì di disporre la sospensione dell'attività esecutiva nr. 161/10 Ec. Imm. del Tribunale di Parma

Rilevato che:

la richiesta di sospensione delle procedure esecutive in atto veniva avanzata dai denunciati ex art. 20 legge n. 44 del 1999; conseguentemente, le determinazioni di questa AG in ordine all'invocato provvedimento devono necessariamente essere precedute da una breve analisi della disciplina normativa *de qua*. Occorre in particolare verificare quali siano i presupposti fattuali e quali i parametri valutativi -ove esistenti- per accedere al beneficio richiesto

Orbene, l'art. 20 della legge n. 44/1999 come modificato con legge n. 3/2012 consente a coloro che, in qualità di vittima di usura, abbiano chiesto l'erogazione del mutuo senza interessi di cui all'art. 14 legge n. 108/1996, di ottenere la sospensione di una serie di termini civili, amministrativi, fiscali e giudiziari che vanno dai ratei dei mutui bancari e ipotecari fino alle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Agevole la comprensione della ratio sottesa alla citata previsione normativa: con tale strumento, il legislatore ha inteso scongiurare il rischio di un definitivo tracollo economico della vittima di reato ipotizzando che la concessione di tali risorse finanziarie (senza interessi) possa agevolare la realizzazione di un piano di recupero

Benchè la legge nulla disponga in merito al rilievo di tale condizione (la richiesta di accesso al mutuo senza interessi di cui all'art. 14 legge n. 108/1996) al fine di accedere al provvedimento sospensivo di cui all'art. 20 legge n. 44/1999 (la cui operatività in tema di usura è attestata al comma 6), è ragionevole ipotizzare, in considerazione delle eccezionalità degli effetti del provvedimento richiesto (concretantesi in una alterazione delle ordinarie relazioni civili, con attribuzione di prevalenza alla protezione della situazione debitoria e parallelo sacrificio del diritto di credito) che esso sia suscettibile di adozione nelle sole ipotesi tassativamente descritte.

Ulteriore questione afferente all'ambito applicativo delle previsioni normative in esame è quella concernente la sussistenza o meno di parametri valutativi nella concessione dell'invocato provvedimento sospensivo. Sul punto va osservato che l'art. 20 legge 44/1999, come modificato con legge 3/2012, non introduce espressamente alcun parametro. Cionondimeno, ad avviso di questo p.m., non è possibile sostenere che sussista un automatismo tra le condizioni normativamente descritte (richiesta di mutuo senza interessi in qualità di vittima di reato, istanza volta ad ottenere la sospensione delle procedure) e il successivo provvedimento sospensivo. Innanzitutto, soccorrono argomentazioni logiche: se il legislatore avesse inteso statuire l'obbligatorietà e sistematicità degli effetti sospensivi, sottraendoli a valutazioni discrezionali, lo avrebbe fatto *expressis verbis* senza attribuire all'AG doveri di formalizzazione.

In realtà, il microsistema normativo che regola il riconoscimento delle tutele in favore delle vittime di usura appare incentrato su aspetti valutativi introdotti in epoca risalente e tuttora operanti, sia pure nei limiti tracciati dalla giurisprudenza, anche costituzionale. Tale convinzione è innanzitutto ricavabile dall'originaria stesura dell'art. 20 comma 7, il quale, sino alla sentenza n. 457/2005 Corte Cost. e alle modifiche introdotte con legge n.3/2012, subordinava la sospensione dei termini di cui ai commi 1,2,3, e 4, al "parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale": come appare evidente, una siffatta formulazione normativa mal si conciliava con precisi automatismi.

Le modifiche normative introdotte nel 2012 (in particolare, la riformulazione del comma 7 attuata dall'art. 2 legge n. 3/2012) non sembrano avere mutato i termini della questione per quanto attiene alla problematica in esame (automatismo/discrezionalità), avendo semplicemente sostituito le originarie determinazioni prefettizie, attinte da declaratoria di incostituzionalità per violazione degli artt. 101 comma 2, 108 comma 2 Costituzione¹, con l'attribuzione di competenza al pubblico ministero in punto di emissione del provvedimento sospensivo.

Ma soprattutto, la norma che pare introdurre elementi dirimenti nella trattazione della questione è quella di cui all'art. 14 legge 108/1996. Tale disposizione infatti –espressamente richiamata al comma 6 dell'art. 20 legge 44/1999- prevede al comma 3 - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1 lett. B) legge n. 3/2012 - che il mutuo possa essere concesso "anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari". Si può dunque ragionevolmente affermare che l'organo inquirente, deputato ad esprimere pareri in ordine alla concessione del mutuo e ad emettere il provvedimento sospensivo delle procedure esecutive eventualmente incardinate, debba orientare le proprie determinazioni alla luce degli esiti investigativi. Pertanto, solo ove gli "elementi acquisiti" siano idonei a confortare una valutazione di massima sulla possibile fondatezza della denuncia si potrà pervenire all'adozione di tali misure.

¹ Corte Cost. sent. 457/2005

Venendo al caso di specie, va osservato come i requisiti normativamente previsti e sopra riportati, appaiono sussistenti avendo il denunciante presentato richiesta di concessione di un mutuo senza interesse risulta, inoltre, che la parte denunciante abbia depositato al Prefetto di Parma istanza ai sensi della L. 108/96.

Quanto al merito, questo Ufficio ritiene di che agli atti vi siano elementi idonei a poter supportare una valutazione, anche solo di massima o in chiave "prognostica", in punto di fondatezza della pretesa dei denunciati.

Ove poi si consideri che nel caso di specie,

le parti contraevano un mutuo nel lontano 2001 del valore di 103.291,38 euro, di cui onoravano pressoché tutte le rate;

la pretesa usurarietà del prestito deriverebbe, secondo i denunciati, dall'applicazione degli interessi moratori sulle rate insolute, la cui corresponsione veniva richiesta mediante la citata azione giudiziaria;

visto l'art. 20 co. 7 e l-bis L. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2 co. 1 lett d) nr. 21 L. 3/2012

P.Q.M.

Dispone la sospensione della procedura esecutiva di cui alla richiesta e contrassegnata dal nr 161/2010 es. imm.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, ed in particolare per la comunicazione al difensore dei denunciati, avv. Maria Chiara PIRAGINE, al Prefetto di Parma e al Tribunale civile di Parma nella persona della Dr.ssa Cavallari

Parma, 01 ottobre 2014.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Paola Dal Monte)